

Regolamento dello Studio Teologico Ecumenico “Filippo Melantone”

Preambolo

Nel nome della Unica e Santissima Trinità. Amen.

Lo Studio Teologico Ecumenico “Filippo Melantone” si forma per la volontà della Chiesa Protestante Unita per fornirsi di un unico autorevole strumento formativo e di comuni criteri per i percorsi ministeriali oltre alla diffusione della Parola di Dio e della teologia cristiana a gloria del Signore.

Articolo 1

Lo Studio ricade sotto l'ordinamento giuridico ecclesiastico della Chiesa Protestante Unita e dei suoi Regolamenti interni.

Per modificare l'attuale regolamento vi deve essere un atto del Sinodo Generale della Chiesa Protestante Unita.

Articolo 2

I titoli rilasciati dallo Studio non sono riconosciuti dalla Repubblica Italiana e ciò deve essere sempre ben presente agli studenti. I titoli sono riconosciuti dalla Chiesa Protestante Unita e dalle Chiese in comunione con essa. L'accesso allo Studio è comunque garantito a tutti e tutte a prescindere dall'appartenenza ecclesiastica e anche ai non credenti che vogliono approfondire le materie previste dall'offerta formativa.

Articolo 3

I docenti sono nominati, con parere obbligatorio del Collegio Accademico circa i titoli e l'abilità all'insegnamento, con decreto del Vescovo Primate della Chiesa Protestante Unita, udito parere favorevole del Concistoro.

Articolo 4

Il Preside rappresenta lo Studio verso l'esterno e promuove la disciplina. Il Vicepreside lo sostituisce quando impossibilitato e lo aiuta nelle mansioni di segreteria. Entrambi sono eletti dal Collegio Accademico.

Articolo 5

Il Collegio Accademico è formato da:

- a) tutti i docenti dello Studio;
- b) da due rappresentanti degli studenti;
- c) da un rappresentante nominato dal Concistoro della Chiesa Protestante Unita.

Articolo 6

Il Collegio Accademico:

- a) elegge Preside e Vicepreside;
- b) approva i piani di studio generali con l'offerta formativa dello Studio;
- c) approva le contribuzioni economiche degli studenti;
- d) approva i piani di studio personali;
- e) discute dei casi particolari;
- f) esercita la disciplina promossa dal Preside e/o dal Vicepreside;
- g) delibera gli appelli straordinari d'esame.

Articolo 7

I docenti e gli studenti sono richiamati alla correttezza e alla lealtà in ogni aspetto del loro rapporto e durante i corsi e gli esami. Non è consentita nessuna denigrazione o discriminazione all'esterno o

all'interno dello Studio.

Articolo 8

In caso di infrazione disciplinare il Collegio Accademico può irrogare allo studente le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione orale;
- b) censura scritta;
- c) sospensione da 1 mese a 1 anno;
- d) espulsione.

Articolo 9

Nel determinare le contribuzioni economiche degli studenti il Collegio Accademico applicherà delle riduzioni ai membri di Chiesa e sostenitori della Chiesa Protestante Unita ed, eventualmente, ulteriori riduzioni per coloro che sono presentati dai rispettivi organi ecclesiastici per un percorso ministeriale.

Articolo 10

All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara di aver letto e di sottoscrivere il presente regolamento.

Articolo 11

L'Anno Accademico si apre il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Si articola in due semestri: il primo dal 1° ottobre al 15 febbraio, il secondo dal 15 marzo al 30 settembre.

Articolo 12

Gli appelli ordinari per gli esami sono nei mesi di settembre, dicembre, gennaio, febbraio, aprile, giugno e luglio. Sono possibili appelli straordinari su deliberazione del Collegio Accademico.

Articolo 13

I corsi e gli esami sono tenuti in massima parte per via telematica, anche se possono essere previsti corsi e weekend intensivi in presenza ed esami di persona. Lo Studio si può avvalere, in casi straordinari, di corsi tenuti da altra istituzione.

Articolo 14

I materiali di studio sono costituiti da libri, dispense, lezioni frontali registrate e colloqui con i docenti. Gli esami sono fatti in via preferenziali in via orale, tranne le materie che richiedano un esame scritto.

Articolo 15

Ogni studente deve presentare il proprio piano di studio entro il termine del primo semestre, con l'indicazione degli esami lasciati a libera scelta e di eventuali esami che intende far riconoscere come già accreditati perché sostenuti in altra istituzione accademica e/o ecclesiastica. Il Collegio Accademico si pronuncia sui piani di studio presentati entro 60 giorni, scaduti i quali senza risposta vige la regola del silenzio-assenso.

Articolo 16

Per qualsiasi cosa non normata dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e ai Regolamenti della Chiesa Protestante Unita. Eventuali ricorsi possono essere fatti unicamente presso il Concistoro della Chiesa Protestante Unita che vale, nell'occasione, come Foro ecclesiastico interno.